



*Associazione  
Naturista  
Umanista  
Liburnia*

Segreteria e Sede centrale  
Piazza Goldoni , 5  
34122 TRIESTE  
Tel. 040/53460  
Fax 040/53460  
Casella postale 2108 - Trieste 11

Legalmente costituita

Membro della Federazione Naturista Italiana (FENAI)

Aderente alla Federazione Naturista Internazionale (INF-FNI)

e-mail: [info@liburniats.org](mailto:info@liburniats.org)

<http://www.liburniats.org>

## STATUTO

**Art. 1 .-** E' costituita a Trieste l'Associazione Naturista Umanista "LIBURNIA", aderente alla Federazione Naturista Internazionale (INF/FNI), Federazione Italiana del Campeggio (F.I.C.C.), World Wildlife Found (W.W.F.), "Italia Nostra".

**Art.2. —** Scopo dell'Associazione è:

- a) Diffondere l'amore ed il rispetto per la natura e stimolare l'avvicinamento ad essa, promovendo una sana utilizzazione del tempo libero.
- b) Divulgare l'idea naturista nel significato formale e sostanziale attribuitole dalla INF/FNI (Federazione Naturista Internazionale, Membro delle Associazioni aderenti all'Unesco).
- c) Promuovere attività ginnico-sportive non professionali e l'attività campeggistica.
- d) Favorire le relazioni fra gli associati, nonché fra questi e similari Associazioni nazionali ed internazionali.
- e) Assistere sul piano culturale, turistico e legale gli associati.
- f) Costituire un fondo sociale per la realizzazione dei suoi scopi.
- g) Aderire ad una Federazione nazionale che si costituisca nei termini e con le finalità del movimento naturista internazionale.
- h) Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per la gestione di impianti ed attività, collaborare allo svolgimento di manifestazioni ed iniziative ambientali e culturali;
- i) Effettuare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore, in concomitanza di manifestazioni varie, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- j) Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. Può compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione contrattuale utile alla realizzazione degli scopi prefissati.

**Art.3. -** L'Associazione non ha scopi politici, né religiosi, né di lucro. Non fa distinzione di stirpe, confessione, nazionalità, censo, sesso, età, lingua.

**Art.4. —** L'insegna dell'Associazione è costituita dalla raffigurazione di una nave liburnica a vele spiegate, in azzurro su campo bianco.

**Art.5. —** L'iscrizione all'Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta al Consiglio Direttivo e sia presentato da almeno un socio. Per i minori occorre la controfirma di chi ne ha la tutela. L'iscrizione è valida fino al 31 dicembre dell'anno in corso e si intende tacitamente rinnovata per gli anni successivi, salvo la presentazione delle dimissioni entro 30 giorni od i casi di espulsione di cui all'Art. 7. Sull'ammissione del socio decide il Consiglio Direttivo entro i trenta giorni successivi dandone comunicazione all'interessato.

All'atto della richiesta il socio versa la quota d'iscrizione e la quota sociale per l'anno in corso. Ogni socio riceve la tessera internazionale INF ed acquisisce ad ogni effetto la qualifica di socio.

L'adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo di tempo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

**Art.6.** — I soci si distinguono in sostenitori, ordinari, familiari, young (minori di 18 anni) ed onorari. La categoria di appartenenza sarà stabilita dal Regolamento. I soci onorari e young sono esonerati dal pagamento del canone.

I soci hanno il diritto di:

- a. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b. partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione ed alle modifiche delle norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni;
- c. partecipare all'elezione degli organi direttivi ed essere eletti;
- d. utilizzare i servizi offerti dall'Associazione;
- e. frequentare i locali della sede sociale.

I soci sono tenuti:

- a. al pagamento della quota d'iscrizione all'atto dell'adesione ed a regolare annualmente la quota sociale;
- b. all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle delibere approvate dagli organi direttivi.

Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

**Art.7.** — La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni, a termine dell'Art. 5.
- b) per cancellazione in seguito al mancato versamento, per due esercizi finanziari, dal pagamento delle quote sociali.
- c) per radiazione in seguito a delibera motivata del Consiglio Direttivo. Contro la decisione del Consiglio Direttivo il socio può ricorrere entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri. Il socio radiato è tenuto a restituire la tessera sociale e la tessera internazionale. Il socio moroso è sospeso da ogni attività fino a che non provvede a regolare i canoni.

**Art.8.** — Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea Generale dei Soci.
- b) Il Consiglio Direttivo.
- c) Il Collegio Sindacale.
- d) Il Collegio dei Probiviri.

(gli organi Collegio Sindacale e dei Probiviri sono facoltativi)

**Art.9.** — L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci di età maggiore di anni 16, in regola con i canoni e per i quali non sia in sospeso un giudizio di radiazione da parte del Collegio dei Probiviri. Essi dispongono di un solo voto, però possono rappresentare in assemblea anche un altro socio — e non più di uno — che li abbia delegati per iscritto.

**Art.10.** — L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali e, in particolare, approva il bilancio consuntivo e quello preventivo, elegge le cariche sociali, delibera sugli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno a cura del Consiglio Direttivo uscente od a richiesta di almeno 20 soci.

E' di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a. stabilire l'importo della quota d'iscrizione e della quota associativa annuale;
- b. la formulazione del programma di attività sociale;
- c. l'elezione degli organi direttivi;
- d. l'approvazione dei bilanci preventivi e rendiconti consuntivi;
- e. la delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo
- f. l'approvazione dei regolamenti interni.

Anche per la convocazione dell'Assemblea straordinaria valgono le regole previste per l'Assemblea ordinaria. L'Assemblea straordinaria però delibera validamente con il voto favorevole dei tre quinti dei soci presenti.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a. le modifiche statutarie;
- b. lo scioglimento dell'Associazione.

**Art. 11.** — L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di maggio, in seduta ordinaria. Si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ed urgente, oppure su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci. L'Assemblea viene convocata dal Presidente mediante invito spedito per posta ordinaria ad ogni nucleo familiare, almeno 15 giorni prima della riunione. L'invito deve indicare luogo, giorno ed ora, sia della prima che della seconda convocazione. In prima convocazione essa è valida con la presenza (fisica o per delega) di almeno la metà più uno dei suoi soci. In seconda convocazione è valida con un qualsiasi numero dei soci presenti.

**Art. 12.** — L'Assemblea Generale ordinaria nomina i membri alle cariche direttive e cioè:

- da cinque a nove membri per il Consiglio Direttivo che, alla loro prima riunione, nominano, con voto palese o segreto, un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Successivamente potranno essere cooptati nel Consiglio Direttivo nuovi membri, fino al numero massimo previsto di nove componenti;
- tre membri per il Collegio dei Sindaci che si nomineranno un Presidente;
- tre membri per il Collegio dei Proibiviri che, a loro volta, si nomineranno un Presidente.

Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili. Ogni socio può votare per dieci nominativi al massimo.

**Art. 13.** — Il Consiglio Direttivo è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e può decidere su tutte le materie non esplicitamente demandate ad essa.

In particolare:

- a) Predispone i regolamenti di esecuzione da sottoporre all'Assemblea.
- b) Nomina le commissioni preposte alle varie attività.
- c) Delibera circa lo svolgimento, l'indirizzo e l'estensione delle attività stesse nei limiti dello Statuto e delle delibere assembleari.
- d) Formula proposte da sottoporre all'Assemblea.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza fisica di almeno la metà più uno dei membri eletti. Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'elezione dei consiglieri in sostituzione di eventuali dimissionari o espulsi è effettuata dal Consiglio direttivo tramite cooptazione in qualsiasi periodo dell'anno. Nel caso in cui più della metà dei consiglieri sia dimissionaria, i consiglieri rimanenti restano in carica solo per l'ordinaria amministrazione e devono convocare l'Assemblea dei soci entro 30 giorni.

**Art. 14.** — Il Consiglio Direttivo può eleggere nel suo seno una Giunta Esecutiva per il disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.

**Art. 15.** — Il Collegio dei Sindaci svolge le funzioni di controllo normalmente attribuito a quest'organo. (vedi Codice Civile) Un suo membro, almeno, deve essere invitato a partecipare con voto consultivo, alle sedute del Consiglio Direttivo quando all'Ordine del Giorno vi siano argomenti da deliberare che comportino un onere finanziario.

**Art. 16** — Il Collegio dei Proibiviri giudica, a richiesta, sulle controversie che possono sorgere fra soci o fra qualche socio o gruppo di soci ed il Consiglio Direttivo. Esso può essere invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo quando, a giudizio di qualche Consigliere, gli argomenti posti all'Ordine del Giorno

potrebbero sfociare in qualche controversia. Il Collegio dei Probiviri deve decidere sulle controversie entro novanta giorni. Le sue decisioni devono essere portate a conoscenza degli interessati per iscritto (raccomandata se caso grave). Contro le deliberazioni del Collegio dei Probiviri è ammesso il ricorso all'Assemblea Generale, entro trenta giorni. In questo caso i ricorrenti hanno il diritto di partecipare all'Assemblea, anche se radiati.

**Art.17.** — Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Egli può compiere tutti gli atti non espressamente riservati all'Assemblea od al Consiglio Direttivo e si intende investito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari. In sua assenza od impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. Per esigenze pratiche, egli può delegare per speciali materie, un Consigliere.

**Art.18.** — Le quote sociali ed i proventi comunque derivanti all'Associazione dall'esercizio delle sue attività, costituiscono le entrate disponibili per il conseguimento dei suoi fini. I fondi liquidi devono essere depositati in un conto corrente presso un Istituto di Credito, intestato all'Associazione. I prelevamenti devono essere firmati dal Presidente o dal Tesoriere o dai loro sostituti.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dalle quote d'iscrizione, dalle quote sociali e contributi degli associati, nonché dalle quote d'iscrizione a corsi vari o iniziative simili;
- b. da elargizioni, erogazioni, lasciti diversi, donazioni, eredità, atti di liberalità, provenienti da soci e non soci;
- c. da contributi di Enti pubblici e privati, dell'Unione europea e degli organismi internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. da entrate da prestazioni di servizi convenzionati;
- e. da proventi delle cessioni di servizi e beni agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f. dagli avanzi di gestione derivanti dalle manifestazioni che saranno comunque reinvestiti per le attività istituzionali statutariamente previste e di quelle direttamente connesse;
- g. dai beni mobili ed immobili dell'Associazione;
- h. da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- i. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale e che sia compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

Durante la vita dell'Associazione, il patrimonio non può, in nessun caso, essere diviso fra gli associati, anche in forme indirette.

**Art.19.** — L'Esercizio Finanziario comincia col 01 gennaio e termina col 31 dicembre. Il Bilancio Consuntivo, assieme alle relazioni del Consiglio Direttivo e dei Sindaci, devono essere esposte per visione dei soci, in segreteria, almeno dieci giorni prima dell'Assemblea.

**Art.20.** — L'Assemblea, con delibera approvata da almeno 3/5 dei soci validamente convocati, può decidere lo scioglimento dell'Associazione. In caso di scioglimento, l'Assemblea dei soci provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio residuo attivo sarà devoluto ad altro Ente o associazione con analoghe finalità o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3°, c. 190, della legge 23/12/96, n. 662.

**Art.21.** — Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.

L'Associazione è stata costituita in data 16 settembre 1968 e registrata a Trieste, presso l'Ufficio del Registro al n°5537 in data 18 settembre 1968.